

NOTA DI ORIENTAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI, ACCORDI QUADRO, PROTOCOLLI DI INTESA

Dipartimento CPS

Area Ricerca e Terza Missione – Area Didattica e servizi agli studenti

L'esigenza di redigere questa nota nasce dalla necessità di coadiuvare il personale docente e ricercatore alla stipula di atti negoziali che il Dipartimento CPS può realizzare con Enti esterni Pubblici e Privati.

Questa nota intende agevolare il coordinamento tra le esigenze di ricerca e didattica e l'operato delle strutture amministrative; dare una maggiore diffusione e condivisione delle procedure amministrative al fine di aumentare l'efficacia in fase di predisposizione di accordi.

Questa nota ha una funzione di orientamento e non ha carattere di esaustività, è comunque necessario un coordinamento con il personale delle strutture amministrative di riferimento, inviando una mail agli indirizzi:

*alberto.giuranna@unito.it o ricerca.cle@unito.it per la stipula di atti aventi oggetto ricerca e terza missione;
cristina.mongillo@unito.it (didattica.cle@unito.it) per la stipula di atti aventi oggetto la didattica.*

- Convenzione, Accordo -

Definizione

La convenzione/l'accordo è un contratto tra due o più soggetti (pubblici o privati) detti Parti, in cui vengono regolati interessi comuni.

Le convenzioni o gli accordi possono essere stipulati per potenziare le attività di ricerca, didattica e offrire servizi di consulenza.

Riferimenti normativi

- ❖ Ex art. 66 del D.P.R. 382/80 le università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. Lo Statuto di Ateneo (art. 71) prevede la possibilità, per i centri di gestione autonoma (CGA – ad esempio i Dipartimenti), di stipulare apposite convenzioni nell'ambito di attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Le prestazioni oggetto delle convenzioni/accordi possono riguardare attività di ricerca di base e applicata, attività legate alla didattica e/o alla terza missione.

L'Università può stipulare:

- ❖ accordi/convenzioni di collaborazione, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ❖ convenzioni conto terzi, ove un ente esterno (pubblico o privato) affida all'università l'esecuzione di un'attività a titolo oneroso;
- ❖ gentlemen agreement.

- Accordi/Convenzioni di collaborazione -

L'Art. 15 della Legge 241/90 disciplina gli accordi tra PA prevedendo espressamente che *“le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*. Si tratta, quindi, di accordi di natura pubblicistica assoggettati ai principi e norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Tali accordi sono caratterizzati dai seguenti elementi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- ❖ sono stipulati **esclusivamente tra enti pubblici per iscritto** (a pena di nullità), e devono essere **motivati**;
- ❖ l'**interesse pubblico** perseguito dagli enti stipulanti deve essere **“comune”** cioè deve attuare una **“sinergica convergenza”** su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione pubblica;
- ❖ la **cooperazione** tra gli enti pubblici deve essere **reale** (gli enti devono perseguire interessi pubblici equiordinati tra loro, e l'accordo deve essere il risultato della comune volontà delle parti; gli enti devono partecipare e contribuire attivamente all'esecuzione congiunta di un compito di interesse comune, che implica diritti e obblighi reciproci delle parti; **non deve essere previsto un corrispettivo** ma solo, ed eventualmente, un rimborso dei costi effettivamente sostenuti e **mai un utile o profitto**) e **finalizzata “a coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune”** (tale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico ma solo come necessario riflesso delle attività istituzionali che in esso sono rappresentate)

Nell'ambito degli accordi di collaborazione, si possono distinguere

- a) Convenzioni/accordi Quadro
- b) Convenzioni/accordi Attuativi

a) Convenzione Quadro, Accordo Quadro

Questo tipo di convenzione/accordo ha la finalità di instaurare fra le parti una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in collaborazione. Fungono da cornice normata da criteri generali di regolamentazione tra le parti e, normalmente, hanno una durata sufficientemente ampia da garantire future collaborazioni e non hanno risvolti economici. Di norma, le convenzioni o accordi quadro demandano la disciplina più operativa a successivi accordi (convenzioni/accordi attuativi).

b) Convenzione attuativa, Accordo attuativo

L'accordo attuativo è riferito all'accordo quadro, regola nel dettaglio il rapporto con le altre Parti, si riferisce a specifiche attività ed obiettivi (generalmente descritti all'interno della cornice di collaborazione dall'accordo quadro) e regola il personale coinvolto, le strutture, le attrezzature, il regime e lo sfruttamento dei risultati, la dimensione economica. La durata delle azioni definite dall'accordo attuativo deve rientrare nella durata dell'accordo quadro. In caso di conflitti si rimanda a quanto scritto in accordo quadro.

- Commerciale, Conto Terzi -

Le convenzioni o accordi conto terzi rappresentano un contratto con cui l'ente (committente) affida all'Università, tramite il Dipartimento, l'esecuzione di attività a titolo oneroso. I proventi derivati dall'attività costituiscono entrate del bilancio dell'Università e sono soggetti a IVA.

Le prestazioni oggetto delle convenzioni possono riguardare:

1. attività di ricerca di base e applicata;
2. attività di terza missione
3. attività di progettazione, studio, fattibilità, accompagnamento, consulenze, formulazione di pareri, gestione e coordinamento;
4. attività di formazione per corsi di aggiornamento, conferenze, seminari, workshop che non prevedono il riconoscimento di CFU;
5. collaborazione per l'attivazione di percorsi formativi, insegnamenti, laboratori e attività di formazione riguardanti i corsi di laurea e/o Master del Dipartimento;
6. prestazioni di servizi per certificazioni o reportistica tecnica;
7. ogni altra prestazione che l'Università può effettuare nell'ambito delle finalità istituzionali e comunque svolta su interesse del committente.

- Gentlemen Agreement -

Protocollo d'intesa, lettera di intenti, Memorandum of Understanding (MoU)

Trattasi di una tipologia "particolare" di accordo. Sono documenti legali che descrivono un accordo tra due o più parti. Questa tipologia non regola un vincolo contrattuale ma una convergenza di interessi secondo una linea di azione comune e prestabilita. Un accordo di carattere generale di programmi di attività per cui le specifiche di realizzazione delle attività sono rimandate ad appositi contratti. Questa tipologia in linea generale non ha il potere impositivo e gli effetti del contratto a meno che non contenga gli elementi giuridici tipici:

- ❖ Incontro della proposta e accettazione
- ❖ Volontà delle parti di creare un vincolo giuridico
- ❖ Scambio di prestazioni (anche intese come economiche)
- ❖ Oggetto del contratto

In questo caso sono da considerarsi contratti a tutti gli effetti.

- Varie -

Firmatari

È necessario riportare l'esatta denominazione del/i soggetto/i coinvolto/i (le parti) e l'indicazione del Legale Rappresentante di ciascuno.

Per l'università:

- ❖ se l'accordo vincola l'Ateneo, il titolato alla firma è il Rettore.
- ❖ se l'accordo vincola il Dipartimento:
 - se l'oggetto riguarda ricerca o terza missione: sono titolati alla firma il Direttore di Dipartimento congiuntamente alla Dirigente della Direzione Ricerca e Terza Missione.
 - Se l'oggetto riguarda la didattica: sono titolati alla firma il Direttore di Dipartimento congiuntamente al Responsabile dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti del Polo CLE.

Centri di II livello

I centri di II livello che hanno come centro di costo e sede amministrativa il dipartimento e i centri di ricerca e i laboratori istituiti in seno al dipartimento non possono stipulare autonomamente accordi perché privi della soggettività giuridica necessaria. L'ente stipulante dovrà sempre essere il Dipartimento di riferimento.

Iter d'approvazione

Gli accordi che vincolano il **dipartimento** devono essere sottoposti e approvati dal Consiglio di Dipartimento previo controllo da parte dell'Area Ricerca/Area Didattica di Polo.

Gli accordi che vincolano l'**Ateneo** devono essere sottoposti e approvati dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di Ateneo (eventualmente dal Consiglio di Dipartimento).

Premesse

Questa parte riguarda le premesse degli enti che sottoscrivono gli accordi. Può essere utile citare specifici Laboratori, Centri, Progetti di Eccellenza (ecc...) che si ritengono di valore per la collaborazione e/o finalità della convenzione.

Risultati

I diritti di sfruttamento dei risultati di ricerca (exploitation, dissemination, proprietà industriale, pubblicazioni, ecc..) sono generalmente di proprietà dell'Università, equamente di entrambe le parti (in caso di collaborazione), del committente (in caso di conto terzi) o, più spesso, contrattati tra le parti.

Durata

L'accordo è attivo, quindi si può procedere alle attività oggetto dell'accordo, dal momento in cui viene firmato da tutte le parti interessate secondo le modalità previste (firma digitale o firma in originale) non prima.

Nella contrattualista pubblica per le Pubbliche Amministrazioni, vige il divieto di proroga o rinnovo tacito o automatico.

Referenti

Per ogni accordo dovrà essere individuato un docente/ricercatore quale referente scientifico delle attività.

In ogni accordo è altresì necessario individuare un'adeguata disciplina della protezione dei dati personali trattati a seconda della tipologia di dati interessati. In questi casi l'Università può assumere il ruolo di titolare o responsabile (per cui è necessario prestare attenzione). È importante sapere se esiste un responsabile esterno. Infine le parti possono decidere di demandare tale disciplina ad accordi separati.

Firma digitale

Se l'accordo è stipulato tra due enti pubblici è necessario che la firma sia digitale. Se la Controparte è un soggetto privato in possesso di firma digitale è preferibile che la utilizzi, in caso contrario si procederà con le firme in originale.

Bolli

- ❖ Se l'accordo è firmato digitalmente si riporterà: *“Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Culture, Politica e Società e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642”.*
- ❖ Se l'accordo è firmato in originale (ossia nel caso in cui un contraente sia un soggetto privato privo di firma digitale) si riporterà: *“Il presente contratto è redatto in due originali e le spese relative al bollo sono a carico di entrambe le Parti, in uguale misura”.*

Quote obbligatorie di funzionamento

Con riferimento al [Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e della allegata Tabella applicativa \(D.R. 4046 del 26/11/2015\)](#) sono da intendersi quote obbligatorie, da misurare sull'ammontare dell'entrata dell'accordo:

- ❖ Quota a favore del Bilancio unico di Ateneo a copertura delle spese generali di Ateneo
- ❖ Quota a favore del Fondo comune di Ateneo;
- ❖ Quota a favore del Dipartimento per la copertura delle spese generali.

Tali quote si formalizzano in tre specie:

- ❖ Generale: 13% Ateneo + 5% Dip. CPS;
- ❖ Ridotta per Fondi competitivi di Ricerca: 10% Ateneo + 5% Dip. CPS;
- ❖ Ridotta per Assenza compensi al personale: 9% Ateneo + 5% Dip. CPS).

N.B. In materia di master i prelievi si applicano sul totale al netto di eventuali borse di studio assegnate a favore degli iscritti.

Pertanto è necessario considerare e preventivare queste quote in fase di scrittura dell'accordo (in particolar modo per gli accordi che prevedono spese generali).